



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Nr. 555/ONMS/276/2019

Roma, 23 agosto 2019

ALL.1

Oggetto: *Decreto Ministeriale 13 agosto 2019. Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante "Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi" - Trasmissione.*

ALL.1

AL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO	<u>ROMA</u>
ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO	<u>ROMA</u>
ALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE A	<u>MILANO</u>
ALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE B	<u>MILANO</u>
ALLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO	<u>FIRENZE</u>
<i>e, p.c.</i>	
ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	<u>ROMA</u>

Nel trasmettere il Decreto Ministeriale di cui all'oggetto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, si richiama l'attenzione sui **principali** elementi di novità. In particolare:

- **Ambito di applicazione del decreto**

All'art. 1, comma 3, è stato ampliato il precedente ambito di operatività¹ prevedendo che **trovi applicazione negli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche (indipendentemente dalla capienza), nonché negli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche che abbiano capienza superiore a 7.500 posti.**

- **Figure professionali**

All'art. 3, comma n.2 viene rivista, in particolare, **la definizione del ruolo**

¹ Limitato alle gare ufficiali di squadre professionistiche che si disputavano in impianti con capienza superiore a 7.500 posti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

apicale del servizio, oggi definito non più “delegato alla sicurezza”, ma “**delegato per la gestione dell’evento**” quale **interlocutore con potere decisionale** (per conto della Società sportiva) al tavolo del Gos, attore protagonista dell’aspetto organizzativo gestionale.

- **Abbigliamento**

All’art. 3, comma 4 (allegato E - punto 1.9) è ammessa l’**apposizione di marchi commerciali sulle casacche**, a condizione che ciò non comprometta il riconoscimento. I criteri per l’apposizione dei marchi commerciali saranno regolati con successiva Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

- **Modalità di selezione e formazione**

- All’allegato A, punto 2.2, vengono ridefiniti i **limiti di età** degli *steward*, nei vari ruoli;
- nel medesimo all. A, punto 8.4, viene stabilito che la verifica dei provenienti **requisiti soggettivi per gli aspiranti *steward* da Stati non appartenenti all’Unione Europea**, sia estesa anche alla loro condotta nei Paesi di provenienza;
- con l’all. A, punto 8.2, si **conferisce alle società di formazione la possibilità di avviare autonomamente la selezione e i successivi corsi di formazione per *steward***, indipendentemente dalla richiesta della Società di calcio – utilizzatrice finale;
- all’all. A, punto 8.3, si prevede la **possibilità di avviare alla formazione l’aspirante *steward* prima della risposta dell’Autorità di P.S. sulla sussistenza dei requisiti soggettivi**, prevedendo altresì un termine per tale riscontro, individuato in 60 giorni. In ogni caso, lo *steward* così formato non potrà essere impiegato in assenza della risposta dell’Autorità, dovendo piuttosto essere escluso dall’elenco dei formati.

- **Qualificazione delle strutture formative**

- All’art. 6, viene prevista la necessità che l’Osservatorio, nell’attività di qualificazione delle strutture formative, si avvalga delle Questure per verificare la veridicità della documentazione prodotta dalle strutture formative;
- nel medesimo articolo, al comma 4, è contemplata l’**istituzione di un elenco nazionale delle società di formazione degli *steward***, pubblicato sul sito *web* dell’Osservatorio;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

- nell'all. B, vengono elencati i requisiti necessari per le società che volessero richiedere la qualificazione quali strutture formative²;
- all'all. C, vengono rivisti i **programmi di lezione** nei corsi per *steward*, nonché le ore di formazione per i diversi ruoli.

- **Divieto di impiego degli *steward***

All'art. 7, in riferimento all'all. A, punto 7.1, amplia i **casi di divieto di impiego** da parte del Prefetto, comprendendo, implicitamente, anche i casi in cui la persona che abbia svolto servizio di *steward* non abbia concluso con profitto (o non abbia svolto) il corso professionale.

Quanto innanzi per facilitare la massima diffusione della normativa in questione tra le Società di calcio, significando che sono già state opportunamente investite le Questure, per le quali sarà dedicato un prossimo ciclo di videoconferenze per eventuali approfondimenti, anche in funzione dell'avvio, a livello territoriale, di un'azione di condivisione con gli stessi club.

Con successive determinazioni, inoltre, verranno trattati sia gli aspetti demandati dal decreto, sia quelli che dovessero emergere in fase applicativa.

Si confida nella consueta collaborazione di codeste istituzioni sportive e si rimane a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.

p. Il Presidente dell'Osservatorio a.p.c.o.
Vice Presidente operativo
(Passariello)

² Tali requisiti erano in precedenza riportati nella Determinazione dell'Osservatorio n.15 del 13 aprile 2011.